

## MODALITÀ DIRITTO ACCESSO DOCUMENTI

**Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184***Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.*

[G.U.R.I. 18-05-2006, N. 114]

## Art. 1

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: "legge".

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.

## Art. 2

*Ambito di applicazione*

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

## Art. 3

*Notifica ai controinteressati*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

## Art. 4.

*Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi*

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

## Art. 5

*Accesso informale*

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

#### Art. 6

##### *Procedimento di accesso formale*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

#### Art. 7

##### *Accoglimento della richiesta e modalità di accesso*

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

#### Art. 8

##### *Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni*

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

- a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

- b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
- c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

#### Art. 9

##### *Non accoglimento della richiesta*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

#### Art. 10

##### *Disciplina dei casi di esclusione*

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

#### Art. 11

##### *Commissione per l'accesso*

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

- a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
- b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

#### Art. 12

##### *Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso*

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

- a) le generalità del ricorrente;
- b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
- c) la sommaria esposizione dei fatti;
- d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

- a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

- a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
- b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
- c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
- d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

#### Art. 13

##### *Accesso per via telematica*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

#### Art. 14

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

**Art. 15**  
*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**AUTORITÀ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI – NUOVA PIANTA ORGANICA**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006**  
*Approvazione della pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici.*

[G.U.R.I. 18-05-2006, N. 114]

**Art. 1**  
*Istituzione del ruolo del personale dipendente  
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture articolato secondo la tabella A allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. Alla copertura dei posti indicati nella allegata tabella A) l'Autorità provvede gradualmente previo accertamento, compiuto da apposita Commissione composta da membri esterni di altissimo profilo, della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per farvi fronte con carattere di continuità e stabilità. I bandi di concorso condizionano l'assunzione dei vincitori all'esito positivo del predetto accertamento.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tabella A

**RUOLO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA  
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>ORGANICO</b>	
Segretario generale	1
Dirigenti della prima fascia	7
Dirigenti della seconda fascia	66
Area C	260
Area B	120
Area A	20
<b>Totale</b>	<b>474</b>

**TASSO DI MORA 00.PP.****Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 maggio 2006**

*Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.*

[G.U.R.I. 23-05-2006, N. 118]

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*(omissis)*

Decreta:

Ai sensi dell'articolo 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – quale risulta modificato dall'articolo 9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 – la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'articolo 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006 al 5,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**INDIVIDUAZIONE E CLASSAMENTO UNITÀ GRUPPI D ED E****Circolare dell'Agenzia del Territorio 16 maggio 2006, n. 4/2006**

*Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E.*

**1. PREMESSA**

Le problematiche connesse al classamento degli immobili a destinazione speciale e particolare, già di primaria rilevanza per gli aspetti fiscali e di notevole complessità per la specifica caratterizzazione ed evoluzione tipologica e funzionale, verificatesi nel tempo in questo settore immobiliare, hanno assunto significativa evidenza anche in relazione all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 336, della Legge n. 311 del 2004.

Detti mutamenti hanno progressivamente affievolito la rispondenza e l'efficacia del complessivo quadro di riferimento, costituito dall'insieme delle disposizioni ed indirizzi che dall'epoca di formazione del catasto edilizio urbano hanno disciplinato le modalità di classamento delle unità in esame, favorendo di conseguenza anche comportamenti non uniformi tra i diversi uffici operativi.

Per i motivi sopra indicati, detta tematica è stata già oggetto, specie nel corso dell'ultimo decennio, di documenti di prassi finalizzati a fornire linee guida in merito al classamento di specifiche fattispecie e tipologie edilizie. Ma l'ampiezza e la significatività dei richiamati mutamenti rende necessario un inquadramento della materia coerente con la mutata realtà del patrimonio esaminato e l'emanazione di indirizzi in tema di classamento delle unità immobiliari in parola, allo scopo di ricostituire un quadro di riferimento aggiornato, unitario ed idoneo a garantire l'uniformità di comportamenti degli uffici e dei tecnici professionisti abilitati alla presentazione di atti di aggiornamento in catasto.

Nella presente circolare, in coerenza con la normativa vigente e l'attuale quadro generale delle categorie, sono oggetto di approfondimento e di indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche, concernenti le modalità di individuazione delle distinte unità che di norma caratterizzano i compendi immobiliari D ed E, e di attribuzione alle stesse di specifiche e pertinenti categorie catastali. Si precisa, di contro, che non sono argomento di trattazione della presente circolare i pur rilevanti profili che attengono alla disciplina estimativa di determinazione della rendita catastale.

## 2. L'UNITÀ IMMOBILIARE URBANA: LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO PERIMETRO IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE E REDDITUALMENTE AUTONOMO

### 2.1. I riferimenti normativi

Per le unità iscrivibili nelle categorie dei gruppi D ed E riveste particolare rilevanza la problematica connessa alla corretta perimetrazione della singola unità immobiliare. Soccrono a tal fine i riferimenti normativi desumibili dall'ordinamento catastale. Di fatto, il Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, con le successive modificazioni e integrazioni, e la conseguente regolamentazione portata dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, hanno precisato, oltre allo scopo della formazione del catasto edilizio urbano ed ai criteri posti a fondamento delle relative stime, anche la nozione di "unità immobiliare urbana"<sup>1</sup>.

In particolare, il D.P.R. n. 1142/1949, nel rispetto dei principi della legge istitutiva, ha meglio precisato la nozione di unità immobiliare, semplificandone l'applicazione. Di fatto l'espressione generica «ogni parte di immobile» contenuta nell'articolo 5 del R.D.L. n. 652/1939 è stata maggiormente precisata utilizzando, all'articolo 40 del predetto Decreto n. 1142/1949, l'espressione «ogni fabbricato, porzione di fabbricato, o insieme di fabbricati» che ha esteso la nozione a tutti i casi possibili, atteso che l'unità immobiliare, come ben noto, può essere costituita sia da un fabbricato intero (convitto, scuola ecc.), sia da una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), sia infine da un insieme di fabbricati (opificio, ospedale costituito da diversi padiglioni ecc.).

In secondo luogo, la formulazione sopra richiamata ha introdotto un importante nuovo elemento, cioè quello dell'appartenenza allo stesso proprietario, inteso come ditta catastale.

In terzo luogo, l'espressione «atta a produrre un reddito proprio» è stata ulteriormente affinata, in sede regolamentare, con la locuzione «che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente», la quale non solo chiarisce che l'unità deve essere idonea a produrre un reddito indipendente, e quindi avere autonomia funzionale e reddituale, ma collega le modalità di individuazione dell'unità immobiliare agli usi locali, come già era stato anticipato dall'Istruzione II per l'accertamento ed il classamento del 24 maggio 1942.

Per rendersi conto dell'importanza di tali perfezionamenti, si è già rilevato che il legislatore, con la suddetta nozione di unità immobiliare – che in sintesi identifica un'entità fisica, giuridica ed economica – è riuscito ad abbracciare tutta l'ampia casistica delle fattispecie immobiliari da accertare nel catasto edilizio urbano: dai complessi industriali alle infrastrutture di trasporto, dalle ordinarie unità residenziali, commerciali e terziarie site nei centri urbani a quelle tipiche dei luoghi ovvero ubicate nei piccoli centri rurali. La riconducibilità di tutta la variegata casistica appena descritta nell'ambito della nozione di unità immobiliare è stata possibile grazie al perfezionamento delle nozioni contenute nelle disposizioni richiamate, che consentono, più puntualmente, di caratterizzare l'unità immobiliare in base a due requisiti essenziali:

- l'appartenenza allo stesso proprietario (ditta);
- la configurazione di un cespite indipendente, inteso come "minimo perimetro immobiliare", caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale.

Più recentemente la nozione è stata consolidata e meglio precisata con l'articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, che, al comma 1, ha previsto che "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale" e, al comma 3, che sono da considerare unità immobiliari "anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale."<sup>2</sup>.

### 2.2. La rilevanza dei profili civilistici

È da osservare come anche il sistema di pubblicità immobiliare abbia storicamente utilizzato, a fini civilistici, i dati catastali, prevedendo che, nell'atto pubblico di trasferimento e/o costituzione di diritti reali e nella relativa nota di trascrizione, l'immobile debba essere individuato con i dati di identificazione catastale<sup>3</sup>. Tale principio ha trovato puntuale conferma nell'articolo 2659 c.c., il quale identifica, tra l'altro, come contenuto necessario della nota di trascrizione "...l'indicazione della natura dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826<sup>4</sup>...", e cioè l'indicazione della sua natura,

del comune in cui si trova, dei dati di identificazione catastale, nonché, per i fabbricati in corso di costruzione, i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

Inoltre, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia ad una corretta rappresentazione del territorio, che ad una puntuale individuazione di ogni porzione immobiliare ordinariamente oggetto di atti traslativi e/o costitutivi di diritti reali, era stato già in precedenza previsto che il catasto urbano acquisisse all'inventario anche i fabbricati non produttivi di reddito, in corso di costruzione, ovvero di definizione, nonché i lastrici solari e le aree urbane (oggi inquadrati nelle categorie del gruppo F)<sup>5</sup>. Infine, con l'emanazione del Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994 e l'adozione della procedura DOCFA, la tradizionale articolazione nelle due fasi di inventariazione delle unità immobiliari (aspetto civilistico) e di accertamento del relativo reddito (aspetto fiscale) è stata definitivamente superata, in quanto la parte interessata è stata investita dell'obbligo di proporre il classamento all'atto della dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, previa univoca identificazione del bene immobile dichiarato o variato.

Al riguardo, non appare superfluo evidenziare come detto processo migliorativo della definizione dell'unità immobiliare, quale "modulo base" del catasto dei fabbricati, negli oltre cinquant'anni intercorsi dalla sua formulazione, abbia reso la relativa definizione progressivamente più rispondente alle finalità civilistiche e fiscali attribuite dal legislatore all'inventario catastale.

### 2.3. I limiti del criterio connesso alla "localizzazione"

Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie dei gruppi D ed E, risulta frequente il caso in cui l'unità immobiliare coincida con un insieme di fabbricati in stretto legame funzionale tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale.

In particolare, nel caso delle unità immobiliari da classare nel gruppo E, le istruzioni emanate negli anni immediatamente successivi all'istituzione del NCEU hanno fornito specifiche indicazioni – specie per quanto concerne le infrastrutture relative ai trasporti pubblici – per l'individuazione del contesto di riferimento, per determinare se un dato immobile faccia o meno parte dell'unità immobiliare oggetto di stima.

È stato cioè implicitamente definito un ulteriore criterio di qualificazione di carattere "localizzativo" come linea guida per la perimetrazione della unità immobiliare.

Un esempio particolarmente significativo è costituito dalla massima richiamata nell'appendice A dell'Istruzione II – Massime relative alla Individuazione delle Unità Immobiliari – che, al titolo "Costruzioni ferroviarie", prevede che si accertino, come unica unità immobiliare, l'insieme degli immobili ferroviari costituenti ciascuna stazione. In particolare, la stessa previsione fa rientrare nella nozione di stazione una serie di altri beni<sup>6</sup>, purché siano interni al "recinto" della stazione medesima e situati nel tratto limitato dagli scambi estremi della stazione<sup>7</sup>.

Al riguardo è opportuno evidenziare come le linee guida, fornite nel massimario allegato alla citata Istruzione II, fossero da correlare alla constatazione del carattere prevalentemente strumentale dei beni immobili in parola, sebbene gli stessi presentassero destinazioni non strettamente omogenee con le infrastrutture destinate al trasporto pubblico.

Di fatto si deve rimarcare come, fino alla prima metà del secolo XX, negli apparati di stazione le porzioni di immobili destinate alle attività non strettamente connesse al trasporto (come bar, rivendite e similari) costituivano in genere fattispecie marginali o comunque scarsamente frequenti e per di più i diritti reali in capo ai suddetti immobili erano di norma riconducibili allo Stato. In tale particolare contesto, dunque, ai fini del classamento, era stata attribuita maggiore rilevanza ai requisiti di "destinazione prevalente" e di "localizzazione" rispetto a quelli di autonomia utilizzabilità e redditività, nonché ai criteri oggettivi, quali la destinazione e le altre caratteristiche fisiche, di ogni "cespite indipendente".

Nel periodo intercorso dall'epoca di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano all'attualità, come già precisato in premessa, sono intervenuti profondi mutamenti di natura oggettiva e soggettiva nella peculiare tipologia del patrimonio immobiliare in parola. In particolare, per le più rilevanti infrastrutture relative ai trasporti pubblici, si è assistito ad un progressivo e radicale processo di parcellizzazione delle attività con cessione a soggetti terzi di rami di attività collaterali a quello istituzionale, con una crescente attenzione all'utilità produttiva anche nella gestione dei servizi pubblici.

Detti fenomeni hanno, di fatto, mutato il quadro di riferimento, rendendo quindi necessaria una complessiva rivisitazione dei criteri di individuazione dei beni riconducibili nella nozione di unità immobiliare, sia essa stazione per trasporti terrestri, marittima, aeroportuale o portuale, ovvero di diversa destinazione funzionale.

Al riguardo, si ritiene che il citato criterio localizzativo necessiti di una rilettura che superi la nozione geografica di "recinto" e tenga conto della nuova realtà ed in particolare della destinazione funzionale e

delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, in conformità a quanto stabilito dalla normativa catastale.

Più precisamente si ritiene che siano da ricomprendere nell'unità immobiliare-stazione esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all'attività del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attività.

L'insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non può pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali. Il criterio localizzativo, cioè, non può costituire il parametro di riferimento essenziale, allorché nell'ambito del "recinto stazione" siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attività, per così dire "non istituzionali", in quanto non strettamente correlabili al trasporto.

Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur compresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale e non possono essere inglobati nell'infrastruttura utilizzata per trasporto pubblico, avente classamento nella categoria E/1.

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, analogicamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni funzionali.

Sull'argomento si segnala – fra l'altro – il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 15863 del 28 luglio 2005, riguardante il classamento di unità immobiliari site in un'area portuale, ha statuito che "... tutti i manufatti non adibiti a funzioni tipiche di una stazione portuale, ma destinati ad ordinarie utilizzazioni, non potevano essere collocati ... nella categoria E solo perché ubicati nella zona portuale".

### 3. IL CLASSAMENTO: PROFILI GENERALI

È d'obbligo innanzitutto sottolineare l'importanza di un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile.

A tale scopo rileva prioritariamente la loro destinazione funzionale e produttiva; a parità di destinazione, si dovrà poi tenere conto delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che differenziano gli immobili in esame dalle unità tipo o di riferimento<sup>8</sup>, rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria.

Sul piano operativo è comunque da osservare come, se per molte tipologie il carattere, speciale o particolare, è di semplice individuazione, in quanto è strettamente legato alla destinazione, per molte altre ciò non avviene, poiché la "caratteristica destinazione" non è sufficiente per determinare l'ordinarietà o meno dell'unità immobiliare. Ad esempio, è noto come i depositi ed i laboratori possono essere qualificati in categoria C/2 (depositi) e C/3 (laboratori artigianali), oppure nelle categorie D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale). In questi casi, la scelta della categoria più rispondente alle caratteristiche dell'immobile dipende, evidentemente, anche dalle altre caratteristiche sopra menzionate, nonché dalla loro diversa localizzazione (centro urbano, zona industriale o commerciale appositamente attrezzata). Ma proprio la corretta valutazione di queste ultime caratteristiche – momento fondamentale del processo di classamento e di attribuzione della rendita catastale – può presentare aree di incertezze e criticità, come è dimostrato dal significativo contenzioso catastale connesso a tali specifici profili.

#### 3.1. L'individuazione della categoria

Di seguito vengono esplicitati alcuni principi e criteri connessi all'individuazione della categoria catastale.

##### 3.1.1. Riferimenti al principio dell'ordinarietà

Al fine di pervenire ad un corretto classamento è rilevante richiamare l'attenzione sul significato che il legislatore – con riferimento all'articolazione del quadro di qualificazione e più in generale al sistema tecnico-estimale del catasto fabbricati – ha attribuito rispettivamente alle locuzioni "categoria speciale o particolare" e "categoria ordinaria".

Dette locuzioni, peraltro di usuale utilizzo e di chiara accezione nella disciplina estimativa, assumono una più marcata connotazione nell'ambito dei procedimenti di stima massivi, come quello catastale.

In tale contesto, l'aggettivo "ordinario" assume il significato di "normale", "frequente", "diffuso", nel senso che una determinata tipologia di unità immobiliare risponde a tale requisito quando è diffusa in una certa zona censuaria, talché è possibile definire un campione significativo di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione dell'intero segmento funzionale analizzato, attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.

Di contro, gli aggettivi "speciale" e "particolare" hanno un significato, per certi versi, opposto a quello di "ordinario" e qualificano immobili "costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni", nonché "immobili, che per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi" omogenee. In questi casi, come è noto, la singolarità o comunque la scarsa diffusione di una determinata tipologia immobiliare nell'ambito della zona censuaria, rende impraticabile la suddetta metodologia di stima sintetico-comparativa e quindi necessaria la stima puntuale della medesima unità, spesso attraverso il ricorso a procedimenti estimativi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti.

Sul piano generale, quindi, è del tutto coerente con quanto rappresentato l'individuazione a livello locale di elementi di soglia discriminanti, con riferimento particolare a parametri oggettivi quale quello dimensionale, che giustifichino l'inserimento in una delle categorie ordinarie, ovvero in una di quelle speciali o particolari. Ma dette soglie, laddove di fatto rilevate o rilevabili a livello locale, attraverso una dettagliata analisi del patrimonio immobiliare, devono rappresentare significativi elementi di discontinuità e di frontiera fra le unità ordinarie e le rimanenti tipologie.

### 3.1.2. Considerazioni circa il criterio connesso al cosiddetto "fine di lucro"

Oltre al richiamato principio di ordinarietà, un ulteriore fattore discriminante, come sottolineato in precedenza, è costituito dalla specifica finalizzazione dell'immobile ad "attività industriale o commerciale", prevista dall'articolo 8 del Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Peraltro, già in precedenza il Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, istitutivo del catasto edilizio urbano, aveva già previsto che gli opifici, i fabbricati di cui all'articolo 28 della Legge 8 giugno 1936, n. 1231, destinati a teatri, cinematografi ed alberghi, nonché più in generale i fabbricati costruiti per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magazzini, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) costituissero un distinto gruppo di categorie, da denunciare ed accertare con specifiche modalità rispetto al patrimonio immobiliare "ordinario" (cfr., per quanto attiene i profili interpretativi, la relativa Circolare esplicativa della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 40 del 20 aprile 1939).

Al riguardo è da osservare come il quadro generale delle categorie – pubblicato nel 1942 in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE – non appare rigorosamente in linea con le previsioni normative dal momento che introduce, per alcune categorie dei gruppi B, C, e D, il concetto del "fine di lucro".

Detta innovativa locuzione, attesa la natura del provvedimento in cui è inserita, non poteva avere che carattere interpretativo della specifica finalizzazione ad "attività industriale o commerciale", prevista dalle normative istitutive e regolamentari del catasto edilizio urbano. Nondimeno la stessa ha influenzato nel tempo l'adozione di prassi, che hanno individuato nell'esistenza o meno di un "fine di lucro", correlato spesso alla natura del soggetto, il "criterio" discriminante anche per il classamento nelle categorie del gruppo D, ovvero in quelle del gruppo E.

Per le suddette considerazioni e tenuto conto anche delle circostanze richiamate in premessa, si esprime l'avviso che detto criterio, specie se correlato alla natura del soggetto intestatario, non possa essere discriminante e determinante per l'attribuzione della categoria.

Il tecnico, pertanto, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, nel condurre l'attività di classamento delle unità immobiliari del gruppo D, deve fare riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che ne determinano la idoneità per le "speciali" esigenze di un'attività industriale e commerciale. Parimenti, in coerenza con le previsioni normative, il tecnico deve tenere conto soprattutto della "singolarità delle caratteristiche" delle unità del gruppo E, che ne impediscono oggettivamente il classamento in una categoria ordinaria o speciale<sup>9</sup>.

Peraltro, è carattere peculiare dei sistemi catastali il censimento degli immobili solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo e non in relazione a variazioni di natura soggettiva<sup>10</sup>.

In sintesi si ritiene che le unità immobiliari a destinazione commerciale in senso lato (cfr. articolo 72 del D.P.R. n. 645 del 1958), per le quali non sia possibile impostare la stima diretta per confronto con le unità di riferimento del gruppo C, debbano essere ricomprese nel gruppo D. Di contro la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e di produzione industriale<sup>11</sup>.

### 3.1.3. Osservazioni in relazione ad alcune unità immobiliari a destinazione speciale, particolare ed ordinaria: casistica

#### a) Stazioni di distribuzione carburanti, chioschi.

Per quanto esposto nel precedente paragrafo, nelle categorie del gruppo E vanno certamente classati gli immobili aventi destinazione ricompresa tra quelle di cui al secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1142 del 1949, vale a dire, oltre alle stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, anche le fortificazioni, i fari, i fabbricati destinati all'esercizio del culto, le costruzioni mortuarie, e simili.

Si rappresenta in proposito che la prassi vigente prevede di attribuire la categoria E/3, che comprende "costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche", anche alle stazioni di servizio per la vendita dei carburanti, in conformità al dettato letterale del citato articolo 8, e ai chioschi per bar ed edicole. È evidente che segnatamente, per le due ultime fattispecie, tale modalità operativa può essere confermata solo in presenza di costruzioni aventi caratteri "singolari" per tipologia costruttiva (precaria per l'uso di materiali leggeri), nonché per dimensione e diffusione ordinariamente contenuta. Solo dette costruzioni sono qualificabili propriamente come chioschi, che sotto il profilo catastale vengono censiti in E/3. Di contro ogni tipologia sufficientemente diffusa sul territorio, tale da poter costituire un insieme omogeneo di unità immobiliari raggruppabili in classi, in funzione degli specifici caratteri costruttivi – nonché ogni altro immobile o sua porzione, destinato ad ospitare attività collaterali rispetto all'attività di riferimento principale (distribuzione di carburanti e vendita giornali) – andrà censito nella categoria appropriata in base alla destinazione ed alle caratteristiche intrinseche. Tale ultima circostanza ricorre soprattutto nelle stazioni di distribuzione di carburanti, ove risultano spesso presenti immobili destinati ad attività commerciali o ricettive, le quali, pertanto, non possono che avere rilevanza autonoma ai fini del classamento catastale.

#### b) Fiere, spazi espositivi, mostre, mercati, compendi commerciali et similia.

Come è noto, nella categoria E/4 sono censiti gli immobili costituiti da speciali "recinti chiusi", finalizzati ad ospitare mercati o ad essere utilizzati per posteggio bestiame. Detta locuzione è tratta dalla citata Istruzione IV, che nulla poteva prevedere, allora, in merito agli immobili adibiti a fiera campionaria. Al riguardo, è da evidenziare come l'attività fieristica interessi di norma più complessi immobiliari, che raggiungono anche una dimensione comprensoriale. Di fatto i complessi in questione sono in grado di ospitare anche in via permanente sezioni espositive e spazi ricettivi (musei, sale convegni ed attività connesse al ristoro ed all'ospitalità, ecc.), suscettibili di utilizzo autonomo. Inoltre, si evidenzia come le costruzioni ospitanti le attività fieristiche siano dotate ordinariamente di molteplici impianti tecnologici, come quelli antincendio, anti-intrusione e reti di distribuzione di energia e dati. In tale contesto, occorre attribuire al nucleo fieristico la categoria D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – ed a ciascuna porzione individuabile come cespite indipendente la categoria più appropriata.

Costituisce eccezione a tale indirizzo il caso in cui l'unità immobiliare destinata a fiera sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, attrezzate unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.). Solo in tale fattispecie, che rappresenta una naturale evoluzione del concetto di "recinto", l'unità immobiliare è censita nel gruppo E ed in particolare nella categoria E/4.

Ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari e dell'attribuzione delle corrispondenti categorie, è opportuno applicare criteri analoghi a quelli adottati per i complessi commerciali, siti al di

fuori dei centri abitati, denominati "outlet" che, pur essendo caratterizzati da servizi comuni, presentano unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.

Al riguardo è opportuno precisare come tra i caratteri ordinari rilevi anche quello di stabilità dimensionale e distributiva delle unità immobiliari presenti nei compendi commerciali in esame (outlet) ed in quelli assimilabili. Ne discende che, laddove dette unità siano caratterizzate da flessibilità planimetrica e volumetrica, in ragione di elementi mobili di partizione di un unico "open space", che ne definiscono i perimetri ed i volumi in modo precario, le stesse possono essere oggetto di una denuncia unitaria con classamento nella categoria D/8.

c) *Ripetitori e impianti similari.*

Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all'amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l'uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi. Dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano allocati su costruzioni già esistenti ovvero su aree di terreno all'uopo destinate. Per questi immobili occorre preliminarmente stabilire se, in relazione alla normativa catastale ed alla specifica fattispecie analizzata, sussiste o meno l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano.

Al riguardo è da osservare come nella prima fattispecie (impianti insistenti su costruzioni già censite), i manufatti in esame sono caratterizzati dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici.

In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell'ambito di locali già esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell'edificio), e non venga individuata una specifica area all'uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere dichiarati in catasto; diversamente, laddove vengano individuati aree e locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell'edificio.

La seconda fattispecie rappresentata, come già evidenziato, è relativa ad un'area di terreno, di solito recintata, all'interno della quale è installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo, sono di norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse in pianta ed altezza. In questa fattispecie, qualora sussista un'ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, l'obbligo dell'accatastamento dei manufatti risulta previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 – Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1998, n. 45.

d) *Porti turistici.*

Una notazione particolare richiedono i porti turistici, per i quali risultano assenti infrastrutture tese ad ospitare vettori deputati al trasporto pubblico di persone o merci e possano riscontrarsi condizioni di autonomia funzionale e reddituale. A detti porti deve essere attribuita la categoria D/8, in quanto gli stessi sono da equipararsi agli autosilos ed ai parcheggi. Come già in precedenza evidenziato per altre tipologie, anche nel caso in esame, qualora siano distinguibili porzioni immobiliari individuabili come unità autonome, ancorché presenti in un porto deputato al trasporto pubblico di persone o merci, occorre procedere al censimento di ciascuna di esse nella categoria pertinente<sup>12</sup>. Solo nel caso di struttura portuale finalizzata sia al soddisfacimento di attività commerciali, di servizi pubblici o privati, ovvero per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto, che non possa essere articolata in più unità immobiliari, il classamento è effettuato in relazione alla destinazione prevalente.

e) *Altre tipologie.*

Per quanto concerne infine l'attribuzione della categoria più pertinente (ordinaria o speciale) ad immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B, C o D, si osserva la necessità che vengano assunti, come linee guida, i criteri in precedenza richia-

mati in coerenza con i principi generali della normativa catastale, tenendo conto della presenza di eventuali consolidati orientamenti nei processi di classamento delle unità immobiliari a livello locale. In particolare si fa riferimento alle seguenti destinazioni:

- le case di cura e gli ospedali (B/2, D/4);
- i fabbricati ed i locali per esercizi sportivi (C/4, D/6);
- le stalle, le scuderie, le rimesse e le autorimesse (C/6, D/8);
- gli uffici pubblici (B/4, D/8);
- le caserme (B/1, D/8);
- le scuole (B/5, D/8).

Per quanto sopra rappresentato, di norma, viene attribuita una categoria ordinaria quando vi è rispondenza tra le caratteristiche tipologiche e reddituali degli immobili oggetto di classamento e quelle delle unità di riferimento del quadro di qualificazione (in base al quale è stato definito il prospetto tariffario), tenendo comunque conto dei caratteri che maggiormente contraddistinguono e qualificano a livello locale le diverse tipologie del patrimonio censito. Di contro il classamento nella categoria speciale è previsto per immobili i cui caratteri particolari non sono riferibili a nessuna delle categorie presenti, ovvero da istituire, in quanto costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni.

### 3.2. I rapporti tra la normativa catastale e quella urbanistico-edilizia

Fra i quesiti pervenuti, particolare rilevanza assumono quelli che richiedono chiarimenti sulle eventuali connessioni fra la disciplina catastale e quella urbanistico-edilizia. Come già in precedenza rappresentato, il classamento delle unità immobiliari ordinarie è basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelle ordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro di qualificazione, che assumono concreta evidenza nell'universo delle unità simili (in origine soltanto quelle definite "tipo") censite in ciascuna categoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, in questa sede, la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio<sup>13</sup>.

Le disposizioni che regolamentano la prassi catastale, infatti, sono tutte incardinate nella disciplina dettata dall'articolo 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, che, in merito alla qualificazione, dispone quanto segue: "La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse". Più in particolare l'Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, al § 22, stabilisce che: "Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare (*omissis*)".

La piena autonomia della disciplina catastale è altresì desumibile dal Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1994, n. 300, nonché dai conseguenti modelli del programma informatico denominato "DOCFA", utilizzati per le dichiarazioni delle unità immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore.

### 3.3. I rapporti tra la normativa catastale e quella fiscale per alcune specifiche tipologie di immobili

#### 3.3.1. Le abitazioni ed i fabbricati strumentali all'attività agricola

Come è noto, alle nove categorie afferenti agli immobili a destinazione speciale, originariamente previste dal quadro di qualificazione nazionale allegato alle istruzioni II e IV, si è aggiunta, ai sensi del citato D.P.R. n. 139 del 1998, la categoria D/10 relativa ai "Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole".

In detta categoria – secondo l'articolo 1, comma 5, del citato D.P.R. – devono essere classate "le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, ..., nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite".

La disposizione citata prescrive quindi, per l'attribuzione della categoria D/10, sia la verifica della strumentalità, sia la presenza di caratteristiche tali da non consentire senza radicali trasformazioni una destinazione diversa da quella per la quale l'immobile fu originariamente edificato.

Il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 32<sup>14</sup>, riconosce la ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali per le attività agricole, di cui all'articolo 42 di seguito richiamato.

In particolare sono riconosciute rurali le costruzioni, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni, che servono:

- a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
- b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32<sup>15</sup>;
- c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32<sup>16</sup>.

L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha inoltre modificato l'articolo 2135 c.c., introducendo tra le attività di competenza dell'imprenditore agricolo anche quelle "connesse" alla "coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali", delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione.

Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di "imprenditore agricolo" può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, "prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n. 917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali all'attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate ad ospitare attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. La strumentalità va, inoltre, correlata anche alle specifiche disposizioni dell'articolo 2135 c.c. e, di conseguenza, alla nozione di imprenditore agricolo specificata dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001.

Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all'attività dell'impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal testo unico delle imposte dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni – se gli immobili siano strumentali "per destinazione" alle attività agricole, cioè se siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa da parte del possessore nelle attività menzionate dall'articolo 32 (già 29) del citato testo unico.

È evidente che il combinato disposto dell'articolo 32, come modificato dalle norme citate, e dell'articolo 42 del testo unico, ha sottratto all'Ufficio la pratica possibilità di discernere la ruralità del fabbricato sulla base delle destinazioni sopra richiamate, avendo di fatto ricompreso nella dizione di "attività connessa", caratterizzante la ruralità del fabbricato, anche quelle più specificamente afferenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'unica reale discriminante per definire la concreta strumentalità all'attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito, circostanza, quest'ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.

L'attività degli Uffici sarà pertanto finalizzata a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate prevalentemente le attività di cui all'articolo 32 del TUIR, con riferimento ad una percentuale di prodotti provenienti dal fondo a cui sono asserviti i fabbricati (o meglio le unità immobiliari) superiore al 50%.

Qualora venga accertata tale circostanza, gli immobili devono essere considerati, in linea oggettiva, strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo e pertanto classati in D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Nel caso contrario, il classamento deve essere effettuato in D/7 o in D/8, laddove sia prevalente, rispettivamente, la funzione di trasformazione industriale dei prodotti agricoli, ovvero quella di commercializzazione dei suddetti prodotti.

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui "Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali...".

Detta disposizione si riferisce specificamente ai fabbricati riconosciuti rurali ed appare pertanto non riferibile a fabbricati strumentali come sopra definiti (iscrivibili nella categoria D/10). La norma in esame, pertanto, va "storicamente" letta ed interpretata nell'ottica delle tradizionali modalità di inventariazione degli stessi nel catasto terreni, ovvero nel catasto urbano, a seconda dell'acquisizione o della perdita dei requisiti di ruralità. In questa ultima fattispecie, venendo meno la strumentalità del bene all'attività agricola effettivamente praticata, viene meno anche il requisito che caratterizza oggettivamente la destinazione del bene stesso che, pertanto, deve essere oggetto di dichiarazione in catasto ai sensi dell'articolo 20 del R.D.L. n. 652 del 1939.

In definitiva, le condizioni sulle quali si fonda il possesso o meno del carattere di strumentalità all'attività agricola hanno quindi sia carattere soggettivo<sup>17</sup> che oggettivo.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

La delicata problematica è stata trattata con le Circolari nn. 109/E del 24 maggio 2000, 50/E del 20 marzo 2000 e 96/T del 9 aprile 1998, emanate dagli ex Dipartimenti delle Entrate e del Territorio.

In conseguenza di questa scelta si vengono a trovare iscritti nel catasto dei fabbricati costruzioni (abitazioni ed annessi agricoli) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati.

Riepilogando sinteticamente, si può affermare che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, in relazione alle specifiche caratteristiche e destinazioni, potranno essere censite o come unità a destinazione abitativa in una delle pertinenti categorie del gruppo A, ovvero come unità destinate ad attività produttive agricole, nella citata categoria D/10, sempreché le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, di ordinarietà delle caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7, ecc.)<sup>18</sup>.

In particolare, rientreranno nella categoria speciale "D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" quegli immobili per i quali la strumentalità sia desumibile da criteri oggettivi, direttamente riscontrabili per l'utilizzo che ne viene fatto, riconducibile prevalentemente alle attività connesse al settore agricolo di cui all'articolo 32 del testo unico ed esercitate prevalentemente nel fondo al quale gli immobili sono asserviti.

### 3.3.2. *L'agriturismo*

Ai sensi dell'articolo 2 della recente Legge 20 febbraio 2006, n. 96, "Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali" (comma 1). Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: "Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale"<sup>19</sup> ...".

In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l'attività di agriturismo sono:

- l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 c.c.;
- l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all'azienda suddetta;
- la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;
- la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

L'articolo 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l'utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che "Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.... I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

*(omissis)".*

Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell'attività agrituristiche in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all'attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all'interno dell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristiche. L'inclusione di tale attività tra quelle "connesse" al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il classamento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

- il riscontro del rapporto di connessione e complementarietà fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame "che devono comunque rimanere prevalenti", con riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio di dette attività;
- la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita "prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona";
- la localizzazione degli ambienti dedicati all'ospitalità che deve essere interna all'azienda agricola;
- i limiti stabiliti dall'ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i compegiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristiche, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A<sup>20</sup>, e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

Non appare superfluo evidenziare che, qualora, vengano meno i requisiti di ruralità che caratterizzano l'attività agrituristiche, presi a riferimento per l'attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in catasto hanno l'obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

#### 4. CONCLUSIONI

Come precisato in premessa, con la presente circolare si è inteso fornire un quadro di riferimento aggiornato ed idoneo a garantire l'uniforme operatività degli uffici e dei tecnici professionisti sulle corrette modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E. In particolare sono stati forniti indirizzi circa la corretta individuazione del "modulo di base" del catasto edilizio urbano, inteso come "minimo perimetro immobiliare funzionalmente e redditualmente autonomo", nonché criteri operativi per il classamento della unità in esame, in base ai principi generali indicati dalla normativa istitutiva ed attuativa del catasto edilizio urbano, che in sintesi si identificano:

- per le categorie ordinarie, nell'ordinarietà dei caratteri e nel livello di diffusione sul territorio; circostanze che hanno permesso – all'epoca della formazione o successivamente – la creazione di insiemi di immobili, omogenei per i caratteri intrinseci (categorie) e reddituali (classi);
- per le categorie speciali, nella specifica caratterizzazione tipologica, costruttiva e dimensionale degli immobili (tali da non permetterne una utilizzazione diversa senza radicali trasformazioni) e nella finalizzazione degli stessi a speciali esigenze industriali e commerciali;
- per le categorie particolari, nella "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili: circostanza quest'ultima che non ha permesso in fase di formazione o conservazione, la creazione di insiemi omogenei per caratteri intrinseci (categorie ordinarie) e tanto meno per redditività (classi).

Con riferimento ai menzionati indirizzi, gli Uffici provinciali sono invitati ad adeguare le procedure di verifica delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dandone comunicazioni ai locali Ordini e Collegi professionali. Si fa presente infine che, allo scopo di agevolare l'operatività degli Uffici, è in corso di elaborazione una raccolta dei principali indirizzi e massime in tema di individuazione dell'unità immobiliare e di attribuzione della categoria, emanate sia in fase di formazione che di conservazione del catasto edilizio urbano. Tale raccolta sarà resa disponibile unitamente ad ulteriori specifici indirizzi operativi.

Al riguardo si ritiene opportuno sollecitare gli Uffici a rappresentare specifici casi in trattazione, in particolare ove abbiano rilevanza generale, in modo che la suddetta raccolta possa essere integrata ed abbracciare nella misura più ampia possibile l'articolata casistica che il patrimonio edilizio evidenzia nei diversi contesti locali.

Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali, per quanto di competenza, vorranno verificare ed adeguare i comportamenti organizzativi, al fine di attuare gli indirizzi operativi emanati con la presente circolare.

## NOTE

- 1 Secondo l'articolo 4 del R.D.L. n. 652 del 1939 "Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo." Il successivo articolo 5 dello stesso R.D.L. definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che "si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". La successiva disposizione contenuta nell'articolo 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949 specifica che costituisce una distinta unità immobiliare urbana "ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente".
- 2 Nelle diverse definizioni di unità immobiliare sopra richiamate non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi. Detti materiali potranno quindi essere, per le costruzioni poste sulla terra ferma, di natura lapidea, di acciaio, ovvero di altra natura, e per quelle galleggianti, di natura lignea o ferrosa. Del pari l'assemblaggio delle componenti costruttive potrà avvenire con la chiodatura, l'imbullonatura, la saldatura, ovvero attraverso malte e calcestruzzi basati su reazioni chimico-fisiche dei relativi componenti.
- 3 È noto peraltro come anche la rappresentazione planimetrica dell'unità immobiliare risponde a precise finalità civilistiche, oltre che fiscali.
- 4 Dettante criteri per l'individuazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria ed innovato dall'articolo 2659 c.c., come sostituito dall'articolo 13 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52.
- 5 L'iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari fu disposta dall'articolo 15 del D.P.R. n. 650 del 1972; mentre le unità collabenti, in corso di costruzione e di definizione furono introdotte dapprima con la Circolare della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 2 del 20 gennaio 1984 e successivamente codificate dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
- 6 Ad esempio fabbricati viaggiatori, locali adibiti ad uffici, alloggi, dormitori, ristoranti, caffè, rivendite di giornali, tabacchi e bar, locali del dopolavoro, magazzini merci, piani caricatori, cabine, fabbricati isolati per l'alloggio, ecc.
- 7 In modo similare, nella stessa Appendice A, con riferimento alle autostrade, è stabilito che ogni fabbricato o gruppo di fabbricati costituente ciascuna stazione, sia accertato come unità immobiliare, anche se comprende alloggi, dormitori, rivendite e magazzini.
- 8 Cfr. articolo 11, comma 1, del Decreto-Legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con Legge 13 maggio 1988, n. 154.
- 9 Cfr. il precedente punto 3.1.1.
- 10 Per sottolineare le criticità, anche sul piano gestionale, di un diverso indirizzo, in via esemplificativa, si evidenzia come in molti casi gli immobili speciali o particolari (ad es. impianti di depurazione) sono gestiti in compartecipazione da Enti locali, la cui presenza non può protrarsi per un periodo superiore a due anni dalla costituzione della società stessa (cfr. articolo 115 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 11 Al riguardo è da sottolineare l'orientamento sempre più marcato del legislatore a correlare il sistema catastale ai caratteri tecnico-valutativi oggettivi degli immobili, lasciando al sistema impositivo la valutazione dei caratteri soggettivi e le eventuali agevolazioni connesse; in coerenza con questi criteri, in via esemplificativa, si cita la disciplina sulla ruralità dei fabbricati (cfr. Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni con la Legge 26 febbraio 1994, n. 133; Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28; Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139).
- 12 Cfr. paragrafo 2.3.
- 13 Un esempio tipico è costituito dalle residenze turistiche alberghiere, che sono generalmente composte da una struttura alberghiera intesa in senso tradizionale e da abitazioni con ingresso del tutto autonomo dalle strade pubbliche; in relazione alle situazioni di fatto, si potrà ragionevolmente attribuire alla prima la categoria D/2 ed alle seconde una delle pertinenti categorie del gruppo A.
- 14 Rivisitato in modo rilevante, per i profili di interesse dell'Agenzia, dall'articolo 2, comma 6, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
- 15 "Sono considerate attività agricole:
  - a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  - b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste".

- <sup>16</sup> “Le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, *omissis*”.
- <sup>17</sup> I requisiti di natura soggettiva, diversificati tra immobili a destinazione residenziali e gli altri, sono assicurati di norma dalla presenza gestionale di un soggetto coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo, qualifica che, come detto, può attribuirsi anche ad una cooperativa. Questa ultima comunque deve avere, nell’oggetto sociale, a titolo principale, lo svolgimento di un’attività connessa all’ambito agricolo.
- <sup>18</sup> Concetto ribadito dalla Circolare n. 96/T del 09 aprile 1998.
- <sup>19</sup> “Rientrano fra le attività agrituristiche:
- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici ...;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la mescita di vini ...;
  - d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.
- <sup>20</sup> Fanno eccezione le unità immobiliari con classamento nelle categorie A/1 e A/8, ovvero quelle aventi le caratteristiche di lusso previste dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 (cfr.: articolo 2 Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139).

## SERVIZI DI ARCHITETTURA – RIDUZIONE ONORARI

### Decisione del Consiglio di Stato 13 gennaio 2006, n. 7/2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente:

#### DECISIONE

sul ricorso in appello n. **5366/2005** proposto dalla ... rappresentata e difesa dagli avv.ti ... e ... con domicilio eletto in ... Via ... presso ...;

#### CONTRO

- ..., rappresentati e difesi dall’Avv. ... con domicilio eletto in ... presso ...;
  - ... rappresentati e difesi dagli Avv.ti ... e ... con domicilio eletto in ... presso ...;
- e sul ricorso in appello n. **6589/2005** proposto dalla ..., rappresentati e difesi dagli Avv. ... e ... con domicilio eletto in ... presso ...;

#### CONTRO

- ..., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ... e ... con domicilio eletto in ..., presso ...;
  - e nei confronti di
  - ..., rappresentati e difesi dall’Avv. ... con domicilio eletto in ..., presso ...;
- per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, n. 3152/2005 (dispositivo n. 41/2005);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006 relatore il Consigliere ....

Uditi gli avvocati ..., ... e ...;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. Con Delibera della Giunta Camerale 18 settembre 2002 n. 336 la Camera di Commercio di Firenze avvia una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Camera di Commercio, sito a ..., unitamente ai servizi accessori indicati, nonché per la vendita dell’immobile denominato “...”, sito tra ... e ... in ....

Nell'allegato disciplinare al capo I°, lett. D, si precisava che l'importo di Euro 1.247.038,42 riguardava l'onorario e relative spese ed era determinato sulla base delle tariffe professionali, mentre quello di Euro 95.974,42 era destinato alle prestazioni accessorie, determinate forfetariamente con riferimento ai correnti prezzi di mercato.

Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti, tra cui il ... ed il costituendo raggruppamento guidato dalla mandataria ..., che si collocavano – rispettivamente – al secondo posto con punti complessivi 75,89 ed al primo posto della graduatoria con punti 78,58 a seguito della conclusione dell'esame delle offerte nella seduta pubblica del 17 marzo 2003.

Avendo presenziato all'apertura delle offerte economiche, il raggruppamento ... con nota 24.3.2003 chiedeva alla Camera di Commercio il riesame delle conclusioni della commissione, rappresentando il rischio che la stazione appaltante si accingesse a stipulare un contratto nullo con le imprese vincitrici, poiché queste avevano ottenuto il primo posto in graduatoria grazie ad un ribasso del 100% sull'importo per le prestazioni accessorie fissato dal disciplinare in Euro 95.974,00.

Ricevuto un riscontro negativo dal Servizio legale della Camera di Commercio, con nota 22 aprile 2003, il raggruppamento ... (secondo classificato), impugnava davanti al Tar Toscana l'aggiudicazione ed i presupposti atti di gara (tra cui in via subordinata anche il bando ed il disciplinare), chiedendone l'annullamento.

Con l'impugnata sentenza il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo che *"la riduzione – ribasso del 100%, offerto dall'aggiudicatario sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell'ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano – in tal guisa – a gravare finanziariamente sull'importo offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto dall'aggiudicatario per le prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari, in quanto, se la remunerazione di prestazioni accessorie ai profili tecnici del progetto di ristrutturazione edilizia può essere ricompresa nel corrispettivo calcolato per i servizi di ingegneria, diversamente le prestazioni di consulenza legale o tecnico giuridica (necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio a ... e per la vendita della ex ...) vengono a gravare irrimediabilmente, come ulteriore onere, sullo stesso emolumento calcolato per le prestazioni principali; in conseguenza l'offerta economica vincitrice della gara doveva essere esclusa per inosservanza del limite massimo del ribasso, fissato dallo stesso disciplinare al 20% del minimo delle tariffe professionali."*

Con i ricorsi in appello indicati in epigrafe, hanno impugnato detta sentenza la ... e la ..., in proprio e quale mandataria capogruppo dell'..., composta dalla stessa ... e gli Ing.ri ..., ..., ..., Arch. ... e ....

Si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello, il ..., in proprio e quale mandatario del ... composto da ..., ... ed altri associati ..., ..., ..., ....

All'odierna udienza le cause sono state trattate in decisione.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in appello, proposti per analoghi motivi avverso la medesima sentenza.

3. Sempre in via preliminare deve essere respinta la censura con cui le appellanti hanno dedotto l'irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado causa la tardiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.

Come rilevato dal Tar, la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell'albo camerale, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare, del secondo classificato,.

Non risultando agli atti tale comunicazione, il termine decadenziale non può neanche essere fatto decorrere dal deposito in giudizio delle deliberazioni in questione, avvenuto oltre il termine ordinatorio previsto per la costituzione in giudizio.

4. Le appellanti contestano la decisione con cui il Tar ha ritenuto che il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie non fosse consentito dal disciplinare di gara e dovesse quindi condurre all'esclusione del raggruppamento aggiudicatario.

I ricorsi in appello sono fondati.

Si rileva che il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto di Euro 1.343.012,84, un importo di Euro 1.247.038,42 per prestazioni tecniche principali ed un importo di Euro 95.974,42 per le prestazioni accessorie, precisando altresì al punto R che l'offerta economica deve indi-

care separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall'articolo 4, comma 12-*bis*, della Legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie.

Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20%, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.

Il ribasso del 100% offerto dal raggruppamento aggiudicatario non violava, dunque, direttamente alcuna disposizione della *lex specialis* della gara.

Né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20%.

Innanzitutto, va rilevato che le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall'articolo 50, comma 3, lettera *b*) del D.P.R. n. 554/1999.

Inoltre, nell'ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l'effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell'offerta nel suo complesso.

Peraltro, lo somma prevista al punto R.1 del disciplinare non riguardava solo a prestazioni, su cui opera il limite del ribasso del 20%, ma anche le relative spese (non soggette a limiti di ribasso), con la conseguenza che non è esatto che un ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie finirebbe per gravare necessariamente sulle prestazioni principali oltre il limite di ribasso.

Peraltro, l'ammissibilità di un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005).

In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite massimo di ribasso del 20%), evidenziando che aveva errato "il giudice di primo grado nel ragionare in termini di "intangibilità", atteso che l'intangibilità doveva essere riferita all'offerta complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni minori, che non poteva essere inferiore all'importo di Euro 1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità per le imprese di ribassare – anche fino al 100% – la quota ribassabile)."

Infine, un ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie è espressamente ammesso anche dalla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in cui si esaminano i possibili criteri di aggiudicazione in caso di tale ribasso del 100% nel presupposto della legittimità di una siffatta offerta.

Correttamente quindi il raggruppamento appellante era stato ammesso alla gara, tenuto conto che l'offerta ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie non integrava alcun motivo di esclusione dalla procedura.

5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi assorbiti in primo grado e riproposti dalla parte appellata.

Tali motivi sono infondati, in quanto:

- a) il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l'esistenza di una prestazione gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l'offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione;
- b) non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere l'offerta dell'aggiudicatario come anomala, non potendo il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie, ritenuto ammissibile;
- c) il bando di gara non è illegittimo per aver consentito il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie, in quanto tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste dalle vigenti tariffe ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. n. 554/1999 e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite al ribasso;
- d) anche l'attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto.

6. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI –, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

*(omissis)*

## **ORDINANZA T.A.R. SU DETERMINAZIONE AUTORITÀ N. 2/2006**

### **Ordinanza del T.A.R. per il Lazio 10 maggio 2006**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
ROMA, SEZIONE III

nelle persone dei Signori:

...

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2006

Visto il ricorso n. **3346/2006** proposto da:

...

rappresentati e difesi da:

...

con domicilio eletto in ...

Via ...

presso

...

CONTRO

...

per l'annullamento

– dell'articolo 18, comma 8, ultimi capoversi, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

– Determinazione n. 2/2006: atto di indirizzo in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla categoria OS12 modalità di dimostrazione requisito articolo 18, c. 8 D.P.R. n. 34/2000, e successive modifiche e integrazioni;

– di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'articolo 3 della Legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI*

*MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI*

*MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI  
 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nominato relatore il Consigliere ... e uditi alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che, in sede di prima deliberazione propria della fase cautelare, la Determinazione n. 2 del 2006, adottata dall'Autorità LL.PP., nella parte in cui dà immediata applicazione all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. n. 34 del 2000, come modificato dal D.P.R. n. 93 del 2004, anche alle attestazioni SOA conseguite in data anteriore all'1 gennaio 2006 e non ancora soggette a rinnovo non appare conforme alla disposizione regolamentare ivi richiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, Accoglie la suindicata domanda cautelare limitatamente alla determinazione n. 2 del 2006 nella parte di cui al punto b) della motivazione.

Fissa, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), l'Udienza pubblica del 12 luglio 2006.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

## ISCRIZIONE ALBO ORDINE INGEGNERI

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 maggio 2006, n. 59/E

*Iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli Ingegneri. Tassa sulle concessioni governative.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente pubblico non economico per il tramite del Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio studi e Politiche Giuridico Tributarie – del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto di conoscere se nel caso di 'passaggio' dalla sezione "B" alla sezione "A" nell'albo professionale dell'ordine degli Ingegneri, sia nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizioni negli albi per l'esercizio di professioni arti o mestieri.

Preliminarmente si osserva che con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) è stato adottato il regolamento che "modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di: (...) ingegnere ..." (articolo 1).

L'articolo 2 di detto decreto (Istituzione di sezioni negli albi professionali) al comma 1 prevede che "le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo". Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che "vengano istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso le seguenti due sezioni:

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso:

- a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea".

Inoltre, il comma tre dell'articolo in esame prevede che "L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato".

Tali previsioni si riferiscono a norme generali riguardanti le iscrizioni agli albi professionali.

Il menzionato D.P.R. n. 328 del 2001 nel dettare, al capo IX, disposizioni riguardanti la professione di ingegnere, all'articolo 45 stabilisce che: 1.

"Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

2. "Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti nel settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. "Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione junior."

Il successivo articolo 46, distingue tra attività professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A e attività professionali degli iscritti alla sezione B, limitando queste ultime agli ambiti individuati al comma 3.

Inoltre, gli articoli 47 e 48 stabiliscono, conformemente a quanto disposto dal prima citato articolo 2, il titolo di studio richiesto (laurea specialistica per la sezione A; laurea per la sezione B) e le prove da sostenere per l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione nei diversi settori dell'albo.

Da tali disposizioni si evince che le diverse attività professionali individuate nell'ambito della professione di ingegnere possono essere svolte previa iscrizione nell'apposito settore della sezione (A o B) dell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri.

Con specifico riferimento alla tassa sulle concessioni governative, si osserva che, ai sensi dell'articolo 22, punto 8 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 641, la stessa è dovuta per le iscrizioni agli albi relativi all' "esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri" nella misura di Euro 168,00.

Ciò posto, si precisa che l'iscrizione in ciascun settore di ogni sezione dell'albo degli ingegneri comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative poiché la stessa permette l'esercizio della specifica attività professionale.

Pertanto, il soggetto che ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli ingegneri per la sezione B e intenda iscriversi nella sezione A deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative in relazione alla nuova iscrizione.

Infatti, la nuova iscrizione comporta la possibilità di svolgere l'attività professionale di ingegnere, prevista in un determinato settore, senza limitazioni. Invece l'iscrizione al corrispondente settore della sezione B comporta l'esercizio dell'attività nei limiti precisati all'articolo 46, comma 3.